R A G I O N I

Della Illuſtre D. Gaetana Caracciolo
figlia del fu Principe di Avellino
ultimamente defonto

D. Franceſco Maria Marino

CONTRA

D.Giovanni Caracciolo di coſtui
fratello

NEL S. R. C. ESPOSTE

COMMESSARIO
Il degniſſimo Regio Conſigliere Signor
D. Nilo Malena.

In Banca di Graziano.
Preſſo lo Scrivano Caroſelli.

LA immatura morte il dì 27. dello scorso Luglio avvenuta del Principe di Avellino D.Francesco Marino Maria Caracciolo, superstite l'unica di lui figlia D.Gaetana, apre luogo ad una gravissima lite già promossa nel S. C. dal patruo D. Giovanni Caracciolo. Costui, a scorno di ogni Diritto di natura, e civile, pur crede di poterle involare l'intero Stato di Avellino, e la roba tutta della Casa, per un famigerato Majorasco di un milione, e ducentomila ducati, e per essi annui duc. 48. m. sopra i frutti, e rendite de' Feudali, e de' burgensatici, l'anno *1669.* dal fu Principe D. Francesco Marino Caracciolo eretto con pubblico istrumento a favor de' Maschi, ed in esclusione delle Femmine. E giunge lo stesso patruo a sostenere, che pur gli si debba menar buono un atto illegittimo di real possesso, che dà a credere di aver preso, fra pochi momenti, di tutto il vastissimo Stato di propia autorità.

Ma crede ben a ragione la D. Gaetana, che un tal atto imaginario, quando anche un sogno non fusse, dichiararsi dovesse un attentato. E molto più perchè il Majorasco non gli deve in alcun modo spettare; ed anzi spettarsi a lei, per manifesta volontà del Fondatore: perlocchè doversi al contrario sostenere il vero, reale, legittimo possesso da lei preso in qualità di Erede *in feudalibus*, dalla Vicaria dichiarata *vigore legis investiturae.*

Or come appena defonto il detto Principe, fu con Supplica nel S. C. dedotto per parte del D. Giovanni il detto Majorasco, e la manutenzione nel supposto possesso: e per parte della D. Gaetana, non solamente con altra supplica fu dedotto lo stesso, ma eziandio fu dedotta l'eredità del detto defonto Principe, così dal degnissimo Commessario destinato, Regio Consiglier Malena, fu al S. C. riserbata la decisione sulla giustizia de' due possessi vicendevolmente allegati.

Ma poichè questo Supremo Magistrato per la sua gravità, e lodevole stile, in simili casi, le sue provvidenze impartisce a norma della intrinseca giustizia della Causa; così non ostante, che sia il contrasto ne' termini della nota *leg. fin. C. de Edict. Div. Adr. toll.*, a noi, che le ragioni sosteniamo della figlia, gioverà certamente dimostrare quanto sia piena di giustizia la sua Causa; e quanto irragionevoli gli sforzi dell'avversa parte.

Il tenore del Majorasco già detto è tale: S'invitano i maschi discendenti dal Fondatore: E quindi altri della di lui famiglia contentiva; ed in mancanza de' Caraccioli-Rossi, s'invitano i Caraccioli Svizzeri; e quindi s'invitan fino i Carafeschi; coll' obbligo di assumer le Armi, e Casato del Fondatore; soggiungendosi: *che dal godimento di quello siano sempre, & in perpetuum escluse le femmine, come quelle, per le quali non si può conservare nè il nome, nè la dignità della Famiglia: in manierachè in ogni evento, che di quello si troverà esser succeduto al godimento della detta donazione, e Majorato non vi fussero mascoli, ma solamente femmine, in tal caso nell'istesso punto della morte del Successore, e per due ore avanti, la detta donazione, e Majorato s'intenda acquistata a beneficio del più prossimo mascolo al detto moriente della medesima famiglia Caracciolo, e congionto per linea mascolina; itache senza altra apprensione, o tradizione s'intenda ipso tunc esser Signore, e Padrone delle dette entrade col suo peso di dar le doti di paraggio alle dette femmine, che in quel tempo non si trovassero maritate; dandosi facoltà di potere etiam propria auctoritate apprendere la tenuta di tutt' i Feudi, o altri beni, che al presente si possedono da esso Signor Principe, e disponere di tutti i loro frutti, come meglio a lui parerà, in sodisfazione di detti annui duc. 48. m., gravando la sudetta femmina, che sarà erede di esso Signor Principe &c. &c.*

Successivamente si dettan Leggi strettissime da serbarsi nel caso del pagamento a' Chiamati del milione, e ducentomila ducati, e dell' impiego di questi; *il quale* (si soggiunge) *stia, e debbia stare sempre soggetto alli vincoli, e condizioni a beneficio de' primogeniti*, E DELL' ALTRI CHIAMATI *servata la forma della presente donazione, e Majorato*. Ma si noti ciò, che immediatamente, *& unica oratione* si soggiunge: *Item detto Signor Principe* DICHIARA (Questa parola manifesta la volontà precedente, e non già concepita nuovamente per la seguente Chiamata. Di grazia si noti, affinchè s'intenda, che una tal *dichiarazione* tutta deve informare la Chiamata): *dichiara, che sempre che la detta* SUA EREDE *femmina, o qualsivoglia altra* EREDE *femmina di qualsivoglia di detti, ed infrascritti chiamati per esso Signor Principe, la quale, secondo le Costituzioni, e Regie Prammatiche di questo Regno succedesse nelli Feudi, e Titoli di esso Sig. Principe*, NON TROVANDOSI CASATA, *si volesse casare con mascolo discendente da esso Sig. Principe; ed in difetto di esso, perchè non ve ne fussero, o pure ve ne fussero, ma in grado così stretto, che non potesse accanzarsi dispensa, in detto caso, casandosi con uno de'* ma-

mascoli discendente AD ELEZIONE DELL' ISTESSA FEMMINA *, o dal Principe della Torella suo zio , o dal Duca di Airola suo nipote , o dal Marchese di Brienza , discendente dal qu. Ascanio Caracciolo dell' istessa linea di esso Sig. Principe di Avellino , o pure , in difetto di essi , talmente , che non vi fussero maschi di nessuna delle dette Case , che potessero casarsi con detta Donna, casandosi con uno de' mascoli discendenti ,* AD ELEZIONE DI ESSA DONNA *, o della casa del Marchese di Torrecuso , o del Duca di S. Vito , o del Principe di Forino , o loro figli , o fratelli , o altri discendenti dalle dette Case per linea legittima , e naturale; o pure in difetto di tutti li mascoli di tutte le dette Case Caraccioli Rossi , talmente , che non ve ne fusse alcuno da potersi casare con detta Donna ; in tal caso si maritasse con mascoli de' Caraccioli Svizzeri : o in loro difetto , quando non ve ne fussero di detti Caraccioli Svizzeri ,* SI MARITASSE CON MASCOLO DI CASA CARRAFA . (Di grazia si noti , come fino i Carrafa si preferiscono al Caracciolo , che mai sostenesse il luogo di quel Primogenito , per non escludersi, non che una figlia , ma pur la femmina erede *in feudalibus* dal godimento del Majorasco) *in tal caso ,* NON OSTANTE LA DETTA DISPOSIZIONE *, ut supra* FATTA RER L' ESCLUSIONE DELLE FEMMINE *, esso Sig. Principe di Avellino vuole , che in tal caso ,* QUELLO , CHE SARA' ELETTO PER SPOSO DI DETTA SUA EREDE FEMMINA (Si notino le parole , che sieguono :) S' INTENDA ESSER CHIAMATO ; (vale a dir , che dall' istante della vacanza è questi da intendersi chiamato) *conforme lo chiama al godimento di detti annui duc.* 48. *mila , ut supra donati , escluso l' altro , che si trovasse essere succeduto secondo l' ordine della sua vocazione ;* (Fin quì la chiamata *dello Sposo* della *femmina* è condizionata . Dopo *eletto lo Sposo* comincia una *modale* ne'termini , che sieguono ,) *con che in effetto segua il matrimonio tra detta erede femmina , e* DETTO SPOSO , *come di sopra* ELIGGENDO . *Con dichiarazione , che questo sia per esso* SPOSO , *ut supra* ELIGGENDO *, e suoi discendenti dalla detta femmina* EREDE *, e non per li descendenti da altre mogli* (ecco chiaro il riguardo della *femmina Erede*) *che avesse avuto prima , o che avesse dopo : O in caso di viduità della detta* DONNA EREDE *, ritrovandosi ad accasare con altro della Famiglia , del modo , come di sopra ,* LA SUDETTA DONNA CON DETTO NUOVO SPOSO GODA SUA VITA DURANTE *i frutti del detto Majorato .*

Più cose son da notarsi per queste ultime parole : il grandissimo continuato riguardo della Femmina erede : che in caso di viduità senza

escluderfi coftei dal godimento interino; le fi dà nuova facoltà di eliggere altro *Spofo* della Famiglia; e fi dice, che poi *la fudetta donna con detto nuovo Spofo goda* SUA VITA DURANTE *i frutti del Majorato*. Dunque il Fondatore quì vuole, che il Majorafco fi goda dalla Femmina. E fi tengono in dietro, durante la fua vita, tutti gli altri Primogeniti invitati. Ma torniamo alle propie parole.

Verum dopo la fua morte (cioè della Femmina), *dovendo fuccedere il fuo primogenito*. (Dunque la detta Femmina, anche rimafta fenza il marito, deve goder del Majorafco; e non prima della dilei morte fuccedere il Primogenito mafchio), *fra li difcendenti di detta donna fi offervi la primogenitura, e la prerogativa del feffo; con che difcendano anco da' padri della Famiglia ut fupra. Con condizione, che in detto cafo, nel quale per ragione del matrimonio* CONTRAENDO CON DETTA FEMMINA *primogenita, la donazione fi acquiftaffe in* BENEFICIO DEL SUO FUTURO SPOSO, *fimilmente s' intenda detto* SPOSO *ufufruttuario; e per lui fi debbano offervare li medefimi vincoli, e condizioni a beneficio de' fuoi fucceffori*, CONFORME SAREBBE STATO OBBLIGATO L' ALTRO, CHE SAREBBE SUCCEDUTO, IN VIRTU' DEL PRESENTE CONTRATTO, SE DETTO MATRIMONIO NON FUSSE SEGUITO.

Quando dunque deve fucceder quegli, che in concorrenza della *Femmina erede*, tenga il luogo di mafchio primogenito? Si è già detto dal Fondatore, *quando il matrimonio della femmina con mafchio di una delle dette Famiglie non fuffe feguito*. Dunque nell' efiftenza di una tal *Femmina* la Chiamata di quel primogenito mafchio difcendente da mafchio diviene, fenza dubbio, condizionata, *fe detto matrimonio non fuffe feguito*. Perlocchè non è dubbio, che la tal *Femmina*, la quale faccia un tal matrimonio è prediletta; ed è il SUO SPOSO ELIGENDO preferito a quel mafchio Primogenito difcendente da mafchio, che farebbe fucceduto, *fe detto matrimonio non fuffe feguito*.

Cade dunque per fatto un' Achille della parte; la qual pretende, che s' abbia per pura la Chiamata del Primogenito: per condizionata quella (diciam così) della Femmina, *fi in familia nupferit*; onde a lei doverfi la immiffione; la qual non prima fi doveffe allo *Spofo* della Femmina, che fiafi verificata la condizione, *cum in Familia nupferit*.

Ma per una tal pretenfione non meno ha meftieri la parte, che di voltar le fpalle anche alla Legge: e fe l' errare in Legge altrui non prefta minima fcufa, ben' abbiam noi ragione di chiamare una tal pretenfione temerità.

Sa-

Sarà opportuno ricordarci di alcune massime del Dritto. *In conditionibus primum locum voluntas obtinet, eaque regit conditiones* (1). Ed in altro luogo (2) è prescritto: *Conditionum verba, quæ Testamento præscribuntur*, PRO VOLUNTATE CONSIDERANTUR. Ed in materia di condizioni ben vale l' argomento da quelle apposte a' legati, ad Eredità a quelle apposte alle stipulazioni: *Quibus exemplis stipulationes quoque committi quidam recte putaverunt* (3). E ben disse Ulpiano (4) in simili casi, *melius est sensum magis, quam verba amplecti*. E per tali tracce noi procedendo, apertamente intenderemo, essere stata volontà di quel Fondatore, ch' essendovi *Femmina* tra' gradi della feudal successione, che volesse maritarsi nelle già espresse Famiglie, questa, espressamente prediletta, tenesse indietro qualunque Primogenito maschio; il qual rimanesse in conseguenza invitato sotto la condizione, che tal Femmina in una delle dette famiglie non *volesse* casarsi.

Non dica la parte, che la Chiamata de' Primogeniti maschi, e la esclusione delle femmine, poste in prima nel majorasco, si leggan *pure*, a nissuna condizion soggettate; poichè seguendo poi nella Scrittura istessa del majorasco l'altra parte della Chiamata colla prelazione delle tali *Femmine*, che si volesser maritare in quelle Famiglie, per comando della legge, *novissima voluntas servatur* (5), *& ea, quæ postea geruntur prioribus derogant* (6). La posteriore Chiamata, e prelazione condizionata delle tali *Femmine*, non fa inoltre rimaner più pura la precedente Chiamata de' Primogeniti maschi, ancorchè pura fusse stata in prima concepita. Ognun, che sia per poco versato nella Giurisprudenza ignorar non deve, che soventi volte una Chiamata pura si debba avere per condizionata: *Sæpe fit* dicea il Cujaccio (7), *ut pure concepta conditionalia esse intelligantur, ut in L. aliquando de condit. & demonstr.*. Nella legge dal Cujacio citata il Giureconsulto Cajo avea scritto: *en diverso quoque purum datum legatum conditionale videtur; veluti*

 quod

(1) *L. 19. ff. de condit. & demonstr.*
(2) *L. pater Severinam 100. ff. de cond. & demonstr.*
(3) *L. jure Civili 24. ff. eod.*
(4) *L. 3. §. 9. in fin. de adim. legat.*
(5) Come scrisse Paolo Giureconsulto, *L. 6. §. ult. de adim. leg., & ibi gloss.*
(6) *L. 6. §. 1. ff. de jur. codicill.*
(7) *Tom.* 5. dell' ult. ediz. di Nap. *pag.* 412. *lit. D.*

quod sub conditione ademptum est; quia sub contraria conditione datum intelligitur. Se le tali *Femmine*, che in quelle Famiglie si *volessero* maritare, son preferite a que' Primogeniti maschi, per prima chiamati senza condizione, al certo seguir ne dee, che, nel rincontro di tali *Femmine*, la chiamata di quei Primogeniti aversi debba onninamente per condizionata; e si debbono intender essi chiamati a condizione, che la *Femmina* non voglia prender marito di quelle Famiglie; poichè altrimenti ella vien preferita.

Egli è così fuori dubbio cotesta massima di Legge; cioè, che ove *pure* siasi dato; e quindi *sub conditione ademptum*, *sub contraria conditione datum intelligatur*, che in caso assai forte si trova nel corpo delle Leggi determinato, che siccome le condizioni tengono in sospeso l'acquisto; e quelle pendenti, *dies legati non cedit*, così acquistar non dovesse un legatario, *cui sit pure legatum*, *& sub conditione ademptum*, pendente la contraria condizione: e perciò, quegli morendo prima di verificarsi la condizione apposta nell'adenzione, siccom' e' non acquistò, così al di lui Erede non possa trasmettere.

Ecco le parole del Giureconsulto Giuliano (1): *Si legatum*, *pure datum Titio*, *adimatur sub conditione*; *& pendente conditione*, *Titius decesserit*; *quamvis conditio defecerit*, *ad heredem Titii legatum non pertinebit*; *nam legatum cum sub conditione adimitur*, *perinde est ac si sub contraria conditione datum fuisset*. Eransi dati *pure* un milione, e ducentomila ducati a que' Primogeniti maschi; ma poi *sub conditione*, *si femina nupserit in Familia*, erasi loro adento il majorasco, e dato ad altri *sub conditione*; sicchè *perinde est*, *ac si sub contraria conditione datum fuisset*. Cioè, no 'l possono que' Primogeniti acquistare, pendente la condizione apposta nell' adenzione; Vale a dire, fino a che la *Femmina* non prenda marito fuori quelle Famiglie. Allora, e non prima, verificandosi la tal contraria condizione, possono essi acquistare il Majorasco.

Osserviamo per maggior chiarezza le parole del Cujaccio su questa legge (2). *Ex hoc libro XXXVII. Digestorum salvii Juliani est etiam l.* 10. *de adim. leg.*; *ad quam notandum est*, *conditionalia legata non transmitti ad heredem legatarii*, *si pendente Conditione*, *vita decesserit*, *quia vita decesserit ante diem legati cedentem*. *Et ideo*, *si*, *pure relictum legatum*, *adimatur sub* Con-

(1) Nella *L.* 10. *de adim. legat.*
(2) *Tom.* 6. *pag.* 261. *lit.* *D.*, *&* *E.* *della detta Edizione*.

Conditione ; & pendente Conditione ademptionis, moriatur legatarius, legatum ad heredem non transmittitur, QUIA SUB CONDITIONE CONTRARIA NOVISSIME LEGATUM DATUM VIDETUR, QUOD AB INITIO DATUM ERAT PURE.

Dunque riman chiaro, quanto è chiara la luce del sole, che nel rincontro di tali *Femmine* l'invito, prima *puro*, di que' Primogeniti maschi diventi Condizionato; e perciò non possano in modo alcuno essi acquistar prima il Majorasco, che la condizione si verifichi; la qual verificazione consiste *in defectu Conditionis ademptioni apposita*; e così non mai possono essi aggognar prima quel Majorasco, che la *Femmina* non faccia mancar la Condizione a lei imposta di maritarsi nella Famiglia.

Qual coraggio adunque basterà per pretendersi, con tanto disprezzo delle Leggi, dal D. Giovanni Caracciolo immissione, o manutensione, *adhuc pendente conditione*, sotto la quale il Majorasco *ei datum intelligitur*? Or vegga s'egli è degno di non leggiera punizione per la manifesta violenza usata di finger quel possesso *propria auctoritate*? Ma egli appunto coll'usare la tal violenza ben ha manifestato d'intendere, che *per Judicem* nulla gli convenisse di attendere, o sperare.

Or s'egli è certo, che pendente la condizione apposta all'adenzione del Majorasco, egli non possa in alcun modo acquistarlo, nè possederlo, ei senza dubbio non è legittimo Contradittore della figlia dell'ultimo possessore.

Ma pur' e' dirà, che siccome nell'istrumento della fondazione di quello espressamente non si dice, di dover egli possedere, pendente la condizione; così neppur si dica di possedere la figlia; e che per conseguenza neppure a lei possa competere immissione; vieppiù perchè a lei neppur si debba il Majorasco, *cum nupserit in Familia*; ma bensì al dilei *Sposo eligendo*.

Egli è vero, che la espressa, e principal chiamata è dello *Sposo eligendo* da lei *in Familia*; ma non già per abborrimento, che il Fondatore avesse alle Femmine; che anzi apertamente dimostra di prediligere, preferendole, a tal condizione, a' maschi Primogeniti suoi discendenti. Per un rigore d'esprimersi sempre maschile il Majorasco, la chiamata si vede *allo Sposo eligendo* diretta. Ma che altro significa il preferirsi a' maschi suoi discendenti fino un Carafa, che in moglie togliesse una tal Femmina, se non che un'eccesso di affetto per costei? E già sopra si son notati varj luoghi del Majorasco istesso, da' quali è chiaro, che ben volesse in realtà il Fondato-

tore, che *la suddetta donna con detto nuovo Sposo goda*, SUA VITA DURANTE; *i frutti del Majorato : E che il dilei Primogenito dovesse succedere dopo la sua morte*. Dunque in realtà non è interdetto alla Femmina di godere il Majorasco, il di cui acquisto, per legge di fondazione, non dipende, che dalla sua volontà; la quale pur farebbe all'istante cessare ogni briga, ove il buon costume non impedisse il pensarsi a nozze in tempo di lutto.

E mettiamo, anche in questa parte, al confronto, per la immissione, i dritti della figlia, e i supposti dritti del fratello dell'ultimo possessore. La condizione, sotto cui pende l'acquisto per la parte del D. Giovanni, è condizione tanto difficile a verificarsi, quanto è difficile, che una figlia rifiuti quella Signoria, e lo Stato di Avellino, che dal Padre defonto possono a lei pervenire, sol ch'ella *voglia*; e quando che voglia; tale essendo la natura, e carattere delle condizioni *potestative* (1) Dunque al contrario per la parte di D. Gaetana Caracciolo, assolutamente dipendendo dal suo *volere* il verificarsi la condizione, troppo è più facile; onde anche l'equità esigerebbe, che intanto a lei non si negasse la immissione.

Ma deh, non mettiamo in dimenticanza, di essersi da noi sopra notato, di non essersi tolto dal Fondatore il Majorasco alla vidua di uno della Famiglia, la qual volesse torre altro simile *Sposo*; onde par chiaro, che tanto meno volesse privarne una figlia, che solo induggiar deve a dichiarare la sua volontà per legge di convenienza. Anche le Leggi si estendono così da un caso ad altro simile, di cui non abbian parlato espressamente (2). E pure, *hæc conditio*, dice Ulpiano (3) *filia mea cum nupserit talis est, ut qui testatus est, impleri solummodo conditionem voluerit, non etiam satis exigi, quando*.

E quando anche, per tale argomento a *pari*, non si volesse credere espresso dal Fondatore il doversi da una figlia, pendente la dichiarazione della sua volontà, possedere il Majorasco, che di possedere non fu vietato ad una vidua; pur si dovrebbe, in un caso omesso, una di due vie assolutamente tenere: o ricorrersi alla Legge, od alla congetturata mente del Fondatore; *nam quod ipse vivus facturus erat, id ab heredibus suis fieri jus-*

(1) *Vegg. Cujac. Tom. 6. pag. 481. lit. C. della detta edizione.*
(2) *L. 27. ff. de LL.*
(3) *L. hæc conditio 10. de condit. & demonst.*

jussisse intelligitur (1). Or com'esser verosimile, che il Fondatore volesse mettere un Chiamato nella miserabile situazione di far la maschera di Principe di Avellino per pochi momenti? come assai facilmente avverrebbe al D. Giovanni. Ma come, se lo stesso tenor del Majorasco innegabilmente appalesa la prelezione per le tali *Femmine;* e fin col permettere a queste di portar la roba ne' Carafeschi, postergando i Primogeniti maschi suoi discendenti? Questa predilezione assai chiaramente, in mancanza della volontà espressa, fa intendere *quod ipse vivus facturus erat*. E deve ad ogni Giudice insinuare di anzi ad una figlia prediletta, che ad un fratello postergato concedere la immissione, per presunta volontà del Fondatore.

Per Legge poi non è da dubitare, che in mancanza della volontà del Disponente, si debba, in esclusion del fratello, ammetter la figlia. Ed è indubitata ancora una regola ferale al D. Giovanni. *Dolo facit qui petit quod restituturus est* (2).

OR tutto ciò posto, ben'opportuno sarà poche cose riflettere su de'due sopracennati possessi. Non vogliam per ora contendere, che pur a'fedecommessarj si possa concedere immissione *vigore leg. fin. Cod. de Edict. Div. Adr. toll.* anche senza distinguere tra fedecommesso, e fedecommesso; e neppur per ora vogliamo entrar nella disputa, se il fedecommessario possa immettersi *propria auctoritate*. Egli è innegabile però, che ove non sia indubitato, ed anzi sia quistionabile il dritto di succedere, nè anche dal Giudice si debba una tale immissione concedere. Nasce da una scrittura medesima la pretensione di D. Giovanni di aversi per successore nel Majorasco: e la eccezione di resister al medesimo la Legge, che vuol condizionata la sua Chiamata. Sicchè in tanto dubbio, e pendente la condizione, chi sia, che non abbia per violentissimo l'attentato clandestino dell' imaginario possesso *propria auctoritate*? *Inter contendentes de pari titulo, sive venientes ex eodem fonte, cessant hæc remedia possessoria, & privilegiata; atque procedendum est in Judicio ordinario, ex eadem ratione, quod unus dicitur alteri legitimus Contradictor*, come si spiega benissimo il Cardinal de Luca (3) sulla scorta di tutt'i Pratici, e DD. del Foro. Dunque sempre più sia temerità il pretendersi di un così vizioso, ed imaginario possesso la manutenzione.

Vl. decisione in cav. Lez. Prot. pro immissione ad haeredes, e 3° al fideicommissario

Dall'

(1) *L. cum servus* 81. *ff. de condit.*, *& demonst.*
(2) *L.* 134. *in condemnatione* §. *ult. ff. de R. J.*
(3) *De Judic. disc.* 64. *n.* 38., *& n.* 40.

Dall' altra parte ben' essendosi mostrato, in tutto dalla Legge sostenute le ragioni della D. Gaetana Caracciolo: di una figlia: di una femmina prediletta: ed in modo preferita al patruo, che dal di lei volere unicamente dipenda il portarsi fino a' Carateschi lo Stato, e la Signoria di Avellino, postergato affatto il D. Giovanni: volere, che sol per legge di decenza, induggiar si deve per poco tempo a manifestarsi.

Or a questa figlia si trova già legittimamente dalla Vicaria dato il preambolo *vigore Legis Investituræ;* indi la immissione ne' Feudali; sicchè Ella giustamente insiste per la manutenzione: che ben' è ne' meri termini della detta *l. fin. Cod. de Edict. divi Adr. toll.*

Sono insussistenti l' eccezioni, che si allegano dalla parte contro a tutto ciò. Chi può mai all' unica figlia dell' ultimo defonto Principe contrastare, *vigore L. Investituræ* il preambolo *in Feudalibus?* Sappiamo, che siasi dal D. Giovanni proccurata con manifesta affettazione, ad istanza di una persona non interessata l' apertura di un Testamento del detto ultimo defonto Principe, anche nullo, perchè fatto, com' è notorio, *calore iræ*, siccome ad altro tempo, e luogo si diviserà più opportunamente. E già vediamo essersi cotal manovra inventata, perchè il detto su Principe, *calore iræ*, valendosi della Grazia notissima, in quello istituì erede ne' Feudali il fratello D. Giovanni, esclusa la figlia; perlocchè, spera quegli, posta una tal Carta negli atti, potersi dal S. C. non solamente dubitare della sussistenza del già detto preambolo; ma eziandio potersi per parte di D. Giovanni cavillare, anche sulla chiamata del Majorasco in quelle parole contenuta: *Che sempre che la detta sua erede femmina* (che già innanzi erasi esclusa), *o qualsivoglia altra erede femina di qualsivoglia di detti, ed infrascritti chiamati; la quale secondo la Costituzione, e Regie Prammatiche di questo Regno, succedesse nelli Feudi, e titoli di esso Signor Principe &c.:* pretendendosi tal chiamata svanita per la detta chiamata del D. Giovanni nel Testamento del fratello.

Ma tralasciandosi per ora cento altre risposte, il tale Testamento, non è accettato dal D. Giovanni, e probabilmente non si accetterà, per le cause, che per ora è meglio tacere. Neppur si è negli atti prodotto da lui. Dunque si accetti prima; e poi se ne potrà egli valere.

Ma qual prò, dopo che siasi anche accettato? La Chiamata della Femmina colle sopra cennate circoscrizioni, è chiaro di essersi al detto modo concepita, per dimostrarsi la Femmina, che fusse congionta infra i gradi della feudal successione; e per escludersi

derfi ogni altra femmina più remota; non mai per esigersi la qualità ereditaria, che affatto non si vede ad altro oggetto nominata.

Ma di grazia, come quell'ultimo defonto Principe, che avea ben accettato il Majorasco col possederlo, e coll'avere con pubblico istrumento accettato il Testamento paterno, col quale fu detto Majorasco e confermato, ed accresciuto in tutto il valore de' Feudi, e nella tenuta di essi a beneficio de' Chiamati, come di grazia poteva alterarne le Leggi, ed esecuzione, in modo, che alla Femmina prediletta, e preferita involar si potesse la roba; e così fraudarsi la espressa volontà del Fondatore! *Non enim debet circumveniri Testantium voluntas*, esclamò il G. Consulto Ulpiano (1).

Assai più deboli sono le opposizioni d'ordine, che si fanno al già detto preambolo *in feudalibus*. Si dice, ch' essendosi per parte della D. Gaetana dedotta nel S. C. la veredità del Padre; ed essendosi in seguito inibita la G. C. della Vicaria, fu commesso un attentato in procedendosi quindi al quel preambolo, ed alla immissione.

Ma prima d'ogni altro, si avverta, che il preambolo non fu chiesto nè spedito *ex hereditate* del Principe defonto; ma bensì *vigore legis investiturae*, & *vigore Investiturae feudalis competit etiam remedium tentut in l. fin. Cod. de edict. Div. Adr. toll. sive ad instar.*, come sono le parole del Card. de Luca (2).

Nè poi è vero di essere stata la G. C. inibita. Si è trovata la relazione di un Portiere, che dice di aver notificati i Mastrodatti di essa G. C., ma in verità ella è mendace. Tuttogiorno i Mastrodatti, e scrivani del S. C. per radicare con anteriorità presso loro le Cause, che s'introducono, fanno fare a' Portieri le simili relazioni; siccom' è seguito in questa Causa; e da noi si è prodotta la fede negativa di tutti i Mastrodatti della Vicaria; e fin la fede negativa del Segretario di non essere in fatti seguita la inibizione.

Ma quando anche la relazion del Portiere non fusse mendace, la inibitoria sarebbe stata generale generalissima, di non procedersi dalla Vicaria nelle cause della Eredità, ch' eransi nel S. C. introdotte. Ma non era sufficiente una tale inibitoria per impe-

(1) *L. 91. si cui legatum ff. de Cond. & demonst.*

(2) *De Feud. disc.* 115. *n.* 4. Lo stesso si dice in altro luogo *de judic. disc.* 1. *num.* 19. & 20., *Idem de Fideicom. disc.* 106. *n.* 9. & 10.

pedire la spedizione del preambolo. V' era d' uopo di un ordine speciale di non procedersi a spedizione di decreto di preambolo; come tutto dì si pratica. Per la spedizione de' preamboli è la G. C. il Tribunale privativamente competente. Causa di preambolo, e tanto meno di preambolo *vigore L. Investitura* non erasi nel S.C. dedotta; sicchè non v' era, siccom'esser non vi poteva, speciale inibitoria di non procedersi dalla G.C. ad interposizione di preambolo; onde nissuno eccesso si può con giustizia notare in un preambolo così spedito *in feudalibus* a beneficio di unica figlia *vigore L. Investiturae*.

Dunque, posta da parte la sansaluca del cennato Testamento dell' ultimo defonto Principe, il detto preambolo a beneficio dell' unica Figlia spedito deve onninamente reggere; e reggere parimenti la conseguente immissione. D. Giovanni, che allega chiamata in suo favore al Majorasco della Casa, in sostanza non pretende, che la veste di un Creditore; veste, non che contenziosa, ma indebita, per quanto sopra si è mostrato. Ma quando anche la di lui pretensione non fusse, che solamente dubbia; come, prima, che siano i dubbj assoluti, parlarsi d'immissione? Quai mostruosità son coteste! Inevitabilmente ha egli mestieri di un termine ordinario per mettere in chiaro i termini di quella Chiamata; e per disbrigarsi da quelle opposizioni, che qui per ora gli si son fatte. Dopo dunque potrà, *si diis placet*, parlar di possesso; ma non già prima.

L' ordine ne' giudizj è parimenti richiesto da' Legislatori, che la Giustizia. E i decreti contro l' ordine solito son nulli ugualmente, che i decreti contrarj alla Giustizia (1). Dunque, agitandosi questa briga nel S. C.; ed innanzi a' Giudici savj, ed integerrimi, non dubita la D. Gaetana Caracciolo, che ancor si trova di età minore, d' incontrare per la sua causa il giusto favore del Magistrato.

Di casa, il dì 11. Agosto 1784.

Gaetano Ciccarelli

(1) *L. 4. C. de sent., & interlocut.*